

GRUPPO LAVORATORI SPORTIVI	
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 2/S)	
220 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO	
220	Calciatori
221	Allenatori di calcio
222	Direttori tecnico sportivi
223	Preparatori atletici
300 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA CICLISMO	
310	Atleti Federazione Ciclismo
311	Allenatori Federazione Ciclismo
312	Direttori tecnico sportivi Federazione Ciclismo
313	Preparatori atletici Federazione Ciclismo
340 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GOLF	
340	Atleti Federazione Golf
341	Allenatori Federazione Golf
342	Direttori tecnico sportivi Federazione Golf
343	Preparatori atletici Federazione Golf
430 – SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	
430	Atleti Federazione Pallacanestro
431	Allenatori Federazione Pallacanestro
432	Direttori tecnico sportivi Federazione Pallacanestro
433	Preparatori atletici Federazione Pallacanestro
400 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA MOTOCICLISMO*	
400	Atleti Federazione Motociclismo
401	Allenatori Federazione Motociclismo
402	Direttori tecnico sportivi Federazione Motociclismo
403	Preparatori atletici Federazione Motociclismo
470 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA PUGILATO*	
470	Atleti Federazione Pugilistica
471	Allenatori Federazione Pugilistica
472	Direttori tecnico sportivi Federazione Pugilistica
473	Preparatori atletici Federazione Pugilistica
LAVORATORI SPORTIVI DI SOCIETA' E FEDERAZIONI SPORTIVE – Iscritti dal 1° Luglio 2023¹	
778	Atleti del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
779	Allenatori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
780	Istruttori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
781	Direttori Tecnici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
782	Direttori Sportivi del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
783	Preparatori atletici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
784	Direttore di gara (art. 25 d.lgs. 36/2021)
785	Tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).
786	Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi del settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs.
787	Direttori Tecnici del settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
788	Tesserati, ai sensi dell'art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).
791**	Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi di qualsiasi genere - optanti

795**	Direttori tecnici presso società sportive - optanti
797**	Istruttori presso società sportive - optanti

**Le Federazioni Sportive di Motociclismo e di Pugilato sono state escluse dall'iscrizione obbligatoria al FPSP a seguito delle delibere del CONI, rispettivamente, n. 1435 del 7 giugno 2011 e n. 1502 del 19 dicembre 2013, a seguito delle quali, le predette Federazioni, non sono più dotate di un settore professionistico. I lavoratori restano iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023 nell'ambito dell'Area del dilettantismo.*

***Lavoratori optanti assicurati al Fondo pensione lavoratori spettacolo (Gruppo 2 – Raggruppamenti B/C)*

¹ Le qualifiche relative al dilettantismo iscritte al Fondo Pensioni lavoratori sportivi si riferiscono ai soli lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro sportivo subordinato.

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA SPORTIVI ISCRITTI AL 31.12.1995

Periodo di riferimento	Età Uomini e Donne	Anni di ass. e di contrib.	Nr. di contributi
Dal 01.01.2022 al 31.12.2026	54 anni	20*	5.200**
Dal 01.01.2027***	54 anni***	20*	5.200**

* 20 di assicurazione al Fondo.

** Nr. di contributi a regime per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo Professionista. È utile anche la contribuzione volontaria versata al FPSP.

***Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*

Periodo di riferimento	Età Uomini e Donne	Anni di assicurazione e di contribuzione	<i>Con requisiti maturati entro il 2023 l'importo soglia non deve essere inferiore a 1,5 l'importo dell'assegno sociale. Dal 2024 l'importo soglia di pensione non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale</i>
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026	67 anni	20	
Dal 01.01.2027**	67 anni**	20	

* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.).

** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.

REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*

Periodo di riferimento	Età Uomini e Donne	Anni di ass. e di contrib.	<i>Si prescinde dall'importo soglia dell'assegno di pensione</i>
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026	71 anni	5	
Dal 01.01.2027**	71 anni**	5	

* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.).

N.B.: 5 anni di assicurazione e di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*

Periodo di riferimento	Anzianità contributiva Uomini	Anzianità contributiva Donne
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
Dal 01.01.2027**	42 anni e 10 mesi**	41 anni e 10 mesi**

* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.).

**** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.**

REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*

Periodo di riferimento	Età Uomini e Donne	Anni di assicurazione e di contribuzione	<i>Dal 2024 l'importo soglia dell'assegno di pensione non deve essere inferiore a 3 volte l'importo dell'assegno sociale</i>
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026	64 anni	20	
Dal 01.01.2027**	64 anni**	20**	

* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.).

** Requisiti da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.

N.B.: Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione (obbligatoria, volontaria e da riscatto) effettivamente versata/accreditata. Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024, ai fini dell'accesso alle pensioni anticipate, si applica una finestra mobile di 3 mesi.

L'importo soglia di 3 volte l'assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Dal 2027 gli adeguamenti per la speranza di vita saranno applicati anche all'anz. contributiva.

A norma dell'art. 1, comma 374 - lettera c, legge n. 205/2017 che ha integrato l'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 166/1997, nel sistema di calcolo contributivo, agli **Sportivi Professionisti** iscritti al FPSP a decorrere dal 01/01/1996 e a tutti i **Lavoratori Sportivi** iscritti al FPSP a decorrere dal 01/07/2023 e comunque in data non anteriore al 01.01.1996, ai fini dell'accesso alle prestazioni in forma contributiva, è consentito aggiungere un anno all'età anagrafica ogni 4 di lavoro effettivo svolto nella specifica qualifica sino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione in base all'età secondo quanto stabilito dalla tabella di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 e s.m.i.

Il beneficio si applica esclusivamente in relazione agli anni di contribuzione versati/accreditati nella specifica qualifica da sportivo. Per le lavoratrici madri, il beneficio in parola non è cumulabile con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 che prevede un anticipo del requisito anagrafico, fino a un massimo di 12 mesi, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.

Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso alle prestazioni contributive avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

N.B.: Le categorie dei lavoratori dal n. 20 al n. 22 del DM 15 marzo 2005 già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (FPLS) che non hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il medesimo FPLS e che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sono iscritti al FPSP a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 come modificato dai decreti legislativi n. 163/2022 e n. 120/2023, accedono alle prestazioni pensionistiche in forma mista o contributiva, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva ante o post il 01/01/1996, a carico del Fondo – FPLS o FPSP – dove hanno acquisito una prevalente contribuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 182/1997.

Le categorie di lavoratori che, invece, hanno optato per il mantenimento del previgente regime previdenziale presso il FPLS, avranno accesso alle prestazioni, in forma mista o contributiva, secondo i requisiti previsti nel FPLS stesso.